CAPITOLO III

REQUISITI PARTICOLARI PER LA FABBRICAZIONE DI PIATTI CUCINATI

Indipendentemente dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I e a seconda del tipo di produzione in questione:

1. a) Se la fabbricazione dei piatti cucinati non è effettuata nel locale previsto a tale scopo al capitolo I, punto 1, lettera c), lo stabilimento deve disporre di un locale separato per la produzione dei piatti cucinati.

 b) La produzione di piatti cucinati deve effettuarsi a temperatura controllata.

2. a) Il responsabile dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante devono far effettuare un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento, in particolare dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma.

 Questi controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti.

 Egli deve essere in grado, su richiesta, di informare l'autorità competente o gli esperti della Commissione sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario, il nome del laboratorio di controllo.

 La natura, la frequenza e i metodi di campionamento e di esame batteriologico di questi controlli saranno precisati mediante raccomandazione elaborata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12.

 b) L'autorità competente procede a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti alla lettera a). Essa può, in funzione di questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

 I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al responsabile che provvede ad ovviare alle carenze constatate onde migliorare le condizioni di igiene.

3. Inoltre, i piatti cucinati che siano stati cotti:

 — devono essere confezionati immediatamente prima o dopo la cottura;

 — devono subire dopo le operazioni di cottura e di confezionamento un raffreddamento rapido in una sede isolata soddisfacente dal punto di vista igienico;

 — devono essere raffreddate per una durata inferiore o uguale a due ore tra la fine della cottura e il raggiungimento della temperatura di + 10 °C al centro;

 — devono, se del caso, essere congelati o surgelati immediatamente dopo il raffreddamento.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale

COM(89) 670 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 febbraio 1990)

(90/C 84/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i prodotti di origine animale sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato; che l'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale costituisce una fonte di reddito per una parte rilevante della popolazione rurale;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale del settore e accrescerne la produttività, devono essere stabilite a livello comunitario norme sanitarie in materia di produzione e di immissione sul mercato;

considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per la progressiva realizzazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che, nell'intento di conseguire gli obiettivi sopra indicati, il Consiglio ha stabilito norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, in particolare carni fresche, carni di pollame, carni di selvaggina e di coniglio, prodotti a base di carne, carni tritate, carni in pezzi in meno di 100 g, preparazioni a base di carni, prodotti della pesca, molluschi vivi, latte crudo, latte alimentare e trattato termicamente, prodotti a base di latte, ovoprodotti, grassi animali e loro prodotti di fusione;

considerando che non è da escludere che, a causa di circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare entro il 1° gennaio 1993 il complesso delle norme specifiche suddette; che occorre, per tener conto di situazioni locali o scongiurare la chiusura di stabilimenti, istituire un regime nell'ambito del quale possano essere concesse deroghe limitate e temporanee a stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1992;

considerando che l'eventuale concessione a taluni stabilimenti di deroghe alle norme sanitarie specifiche della Comunità non pregiudica la facoltà di applicare, all'intero complesso delle operazioni di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale, le norme sanitarie generali stabilite dal regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . ., che stabilisce le norme sanitarie generali applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di prodotti di origine animale e le norme sanitarie applicabili a taluni prodotti di origine animale [1];

considerando che è opportuno che la Commissione eserciti, nella concessione di tali deroghe, un controllo rigoroso per impedire qualsiasi rischio di abuso; che, a questo scopo, occorre predisporre una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi della presente decisione, si intende per:

1. *stabilimento:* tutti i locali assoggettati a norme sanitarie specifiche della Comunità nei quali vengono preparati, trasformati, imballati, condizionati o immagazzinati prodotti di origine animale;

2. *prodotto di origine animale:* qualsiasi prodotto ottenuto direttamente o indirettamente da un animale, trasformato o non trasformato, destinato al consumo umano.

Articolo 2

1. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato accuratamente la situazione di ciascun stabilimento, ritenga che alcuni di quelli in attività prima del 1° gennaio 1992 e situati sul loro territorio non siano in grado di osservare, nella produzione e nell'immissione sul mercato di prodotti di origine animale, talune norme sanitarie specifiche, esso presenta alla Commissione una domanda di deroga debitamente giustificata.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata alla Commissione entro il 1° gennaio 1992 e deve contenere, per ciascun stabilimento, le informazioni seguenti:

— le norme alle quali si riferisce la domanda di deroga;

— i motivi che giustificano la domanda;

— la durata prevista della deroga;

— la parte di territorio eventualmente interessata;

— l'incidenza, dal punto di vista socioeconomico, sulla produzione locale, regionale o nazionale;

— il numero e l'identità degli stabilimenti interessati;

— il volume di produzione;

— l'area di distribuzione dei prodotti interessati;

— le norme sanitarie previste;

— le disposizioni sul controllo della circolazione del prodotto.

Articolo 3

1. La Commissione esamina le motivazioni notificate dallo Stato membro. Essa può chiedere le informazioni supplementari che ritenga necessarie. Ove occorra, possono recarsi in loco rappresentanti della Commissione.

2. Nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 4, la Commissione può concedere una deroga temporanea e limitata. All'atto di concessione della deroga, la Commissione stabilisce, conformemente alla medesima procedura, le condizioni generali e particolari per l'applicazione della deroga stessa.

3. Nell'esaminare la domanda, la Commissione tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

— le esigenze sanitarie e di controllo;

— le esigenze della vendita diretta sui mercati locali;

[1] GU n. L . . . del . . ., pag. . . .

— la situazione geografica degli stabilimenti;

— le tradizioni locali;

— le dimensioni degli stabilimenti interessati e il volume della loro produzione;

— il tipo di produzione in causa, compresa la tecnologia utilizzata;

— il circuito di commercializzazione della produzione interessata.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE (1) del Consiglio, denominato in appresso «il comitato».

2. Ove si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo sopra citato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste se esse sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per l'immissione sul mercato della Comunità di animali e di prodotti d'origine animale non soggetti a normative comunitarie specifiche

COM(89) 658 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 febbraio 1990)

(90/C 84/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli animali vivi ed i prodotti d'origine animale sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; che la commercializzazione di tali animali e prodotti d'origine animale costituisce una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che, per garantire uno sviluppo razionale di tale settore e per accrescerne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d'origine animale;

considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per garantire una graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che il perseguimento degli obiettivi di cui sopra ha indotto il Consiglio a stabilire norme di polizia sanitaria per i bovini, i suini, gli ovini e i caprini, gli equini, il pollame e le uova da cova, i pesci e i prodotti della pesca, i roditori, lo sperma dei bovini e dei suini, gli embrioni dei bovini, le carni fresche, le carni di pollame, i prodotti a base di carne e le carni di selvaggina e di coniglio;

considerando che si devono stabilire norme di polizia sanitaria che disciplinino l'immissione sul mercato di animali e di prodotti d'origine animale non soggetti alle norme di cui sopra;

considerando che gli animali e i prodotti d'origine animale, per poter essere immessi sul mercato, devono possedere